

ACCORDO PROCEDURE SPRAV

Il giorno 25.03 2022 presso la sede di Confartigianato Veneto in Marghera - Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto e dal Presidente Regionale della Categoria Trasporto Merci, Michele Varotto, con l'assistenza del Direttore Tiziana Pettenuzzo, del responsabile delle relazioni sindacali Luca Bertuola, del funzionario regionale Flavio Scagnetti e dei funzionari provinciali Moreno Zonta e Stefano Garibbo;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Moreno De Col con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon, da Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Marco Comin;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Renzo Varagnolo e da Alessandra Fontana;

la **FIT CISL** rappresentata dal delegato del Segretario Regionale Maurizio Fonti e da Urs Passi;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro e da Umberto Zerbini;

Premesso che

- il CCNL 3 dicembre 2017 ha introdotto la verifica delle condizioni di discontinuità delle mansioni espletate dal personale viaggiante inquadrato nell'Area professionale C;
- il CCRL 5 novembre 2018 dà attuazione nel Veneto alle disposizioni del CCNL 3 dicembre 2017 in ordine alla verifica della discontinuità per il tramite della consolidata esperienza della SPRAV;
- l'Accordo di rinnovo del CCNL 3 dicembre 2017, sottoscritto il 18 maggio 2021, nulla innova in merito alle norme sopra richiamate;

Considerato che

- la verifica della discontinuità dell'orario ha validità quadriennale;
- le procedure registrate dalla SPRAV e comunicate alle imprese sulla base delle previsioni del CCRL 5.11.2018 erano efficaci fino al 31 dicembre 2021;
- le imprese devono operare la verifica della discontinuità per continuare ad applicare l'orario di lavoro a 47 ore settimanali al personale viaggiante in conformità alle norme del CCNL;

tutto ciò premesso e considerato le parti concordano di aggiornare le procedure SPRAV previste dal CCRL 5.11.2018 e la relativa modulistica.



PROCEDURE DI COMUNICAZIONI TRAMITE SPRAV

1) APPLICAZIONE NORMATIVA IN ORDINE ALLA VERIFICA DELLA DISCONTINUITA' ex art. 11 bis - PROFILI A, B, C, D, E, F (rif. art. 19 CCRL 5.11.2018)

La verifica della discontinuità prevista dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nei profili A, B, C, D, E ed F dell'Area professionale C viene assolta per il tramite dell'invio di una comunicazione alla SPRAV sulla base di quanto previsto dall'allegato 2) per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali cui l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Le parti convengono che, con la verifica della discontinuità, ivi compresa quella prevista dal presente punto, l'impresa potrà applicare (ovvero continuare ad applicare se ha già utilizzato la procedura ex CCRL 17 giugno 2008 e CCRL 5.11.2018) la normativa di deroga dell'orario di lavoro che prevede il seguente orario:

"durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

2) APPLICAZIONE NORMATIVA SULL'ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO - PROFILI, G, H, I, L (rif. art. 18 CCRL 5.11.2018)

Per i profili G,H,I,L le parti si impegnano a trovare una soluzione adeguata.

3) APPLICAZIONE NORMATIVA IN ORDINE ALLA VERIFICA ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO ex art. 30 CCNL 3 DICEMBRE 2017 (rif. art. 20 CCRL 5.11.2018)

Secondo quanto previsto dall'art. 30 del CCNL 3 dicembre 2017, l'attività di carico e scarico da parte dell'autista è legata anche all'effettuazione della formazione in materia di sicurezza impartita al personale viaggiante, da verificarsi sulla base delle previsioni del CCNL. A tal fine, l'impresa, per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali cui l'impresa aderisce o conferisce mandato, è tenuta ad inviare alla SPRAV una comunicazione (punto C dell'allegato 2) attestante lo svolgimento di un'adeguata formazione in materia di carico e scarico delle merci svolta ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni.

A seconda della formazione effettuata, l'azienda indicherà una tra le due opzioni segnalate:

- svolgimento dell'attività formativa attraverso la formazione partecipata (COBIS) così come definita dall'accordo regionale 15 marzo 2012: in tal caso l'impresa deve solo indicare l'ente attuatore;
- svolgimento dell'attività formativa con altre modalità: l'azienda oltre al nominativo dell'ente attuatore dovrà inviare il piano formativo utilizzato per la verifica della formazione sui rischi derivanti dal carico/scarico e il relativo attestato.

La verifica dell'attività formativa inerente al carico e scarico è effettuata anche in riferimento ad ogni nuova assunzione di personale viaggiante. Per le nuove assunzioni successive alla registrazione SPRAV la comunicazione va inviata utilizzando l'Allegato 4.

4) NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE VIAGGIANTE art. 11-ter CCNL 3.12.2017 (rif. art. 7.3 CCRL 5.11.2018)

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di personale viaggiante ed in possesso, a seconda del profilo, rispettivamente di patente "B", CQC ovvero CFP ADR specifici se è il caso, acquisiti da meno di 3 anni le imprese che non hanno attivato processi di riduzione di personale nel corso dell'ultimo anno potranno adottare, dandone comunicazione alla SPRAV per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali cui l'impresa aderisce o conferisce mandato sulla base dell'allegato 2), lettera D, una retribuzione determinata dall'applicazione delle percentuali segnalate di seguito unicamente sui minimi tabellari del CCNL derivanti dall'inquadramento del lavoratore:

- per il primo ed il secondo anno 90%;
- per il terzo anno 95%;

2

Le parti si danno atto che la misura premiale di cui all'art. 7.2 del CCRL 5.11.2018 è scaduta il 31 dicembre 2019. Il particolare trattamento previsto dal CCNL per i lavoratori neo assunti era legato alla vigenza contrattuale del CCNL 3.12.2017 e non è stato prorogato dall'accordo di rinnovo del 18.05.2021. Tale misura quindi non è più utilizzabile.

5) SCADENZE E TEMPISTICHE SPRAV

La SPRAV verificherà le condizioni della discontinuità di cui ai precedenti punti da 1 a 3 entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dall'associazione provinciale alla SPRAV. Qualora la SPRAV non si esprima entro il predetto termine ordinatorio di 20 giorni lavorativi, la discontinuità si intenderà tacitamente verificata.

La discontinuità verificata tramite la procedura SPRAV ha una validità quadriennale.

In ogni caso, sarà cura della Commissione comunicare la registrazione all'impresa per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (**Allegato 5 parte A**).

La registrazione SPRAV ha valore retroattivo e dispiega la sua efficacia dal giorno in cui l'impresa inoltra la comunicazione all'Associazione provinciale di riferimento secondo le modalità previste dal presente accordo.

Le imprese che invieranno le comunicazioni di cui ai punti precedenti entro il 30 giugno 2022 potranno ottenere la registrazione SPRAV con effetto retroattivo decorrente dal 1° gennaio 2022 e per il quadriennio successivo (31.12.2025).

Non saranno considerate dalla commissione SPRAV le domande inviate su modulistica diversa e difforme da quella allegata alla presente intesa che, a tutti gli effetti, si considera quella vigente per il prossimo quadriennio. La modulistica sarà pubblicata sul sito EBAV.

6) VARIAZIONI ed INTEGRAZIONI COMUNICAZIONI di cui all'Allegato 2


Le comunicazioni relative alla variazione di organico (incremento) rispetto a quello dichiarato nella comunicazione originale (**Allegato 2**) e registrata dalla SPRAV dovranno avvenire utilizzando il modello **Allegato 4**) e alle scadenze temporali ivi indicate. Per la fattispecie di cui alla lettera **C** (dichiarazione carico e scarico) l'invio dell'allegato 4 va effettuato in occasione di ogni nuova assunzione di personale viaggiante. La SPRAV comunicherà l'acquisizione di tale informativa inviando all'associazione provinciale di riferimento specifica comunicazione (**allegato 6**) di norma entro 20 gg. dalla ricezione dell'allegato **4**).

La SPRAV potrà sospendere l'istruttoria di istanze carenti delle informazioni necessarie alla verifica e richiederne l'integrazione. Le integrazioni dovranno pervenire alla Commissione entro 20 gg. di calendario con lo stesso modello utilizzato per la comunicazione originale con l'indicazione "INTEGRAZIONE". Decorso il termine sopra indicato le istanze decadono e le imprese interessate dovranno ripetere l'invio.

Nell'ipotesi di variazione dell'assetto societario e/o della natura giuridica di un'impresa già registrata alla SPRAV che abbia comportato la modifica della p. iva e/o il passaggio da inquadramento contributivo artigiano a quello industriale, la stessa è tenuta a ripresentare l'istanza di suo interesse alla SPRAV, ferma la decadenza ad ogni effetto di legge e/o di contrattazione collettiva di quelle in essere/registrate alla SPRAV.

7) PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI SATELLITARI (GEOLOCALIZZAZIONE TRAMITE GPS) E DELLA INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, dalla regolamentazione emanata dal Garante della privacy e delle finalità individuate dall'art. 4 legge n. 300/70 così come modificato dal D.lgs. n. 151/2015, le parti confermano a livello regionale la procedura semplificata di cui all'art. **9**) del



CCRL 5.11.2018, già introdotta con il CCRL 22 novembre 2011, che permette alle imprese di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo. L'impresa interessata deve inoltrare alla SPRAV la comunicazione di cui all'allegato 3), corredata dalle informazioni ivi richieste, per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali cui l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Nel caso di:

- incremento di motrici e/o rimorchio e/o altro
- variazione dei sistemi di localizzazione satellitare

per i quali le imprese hanno ottemperato alla procedura semplificata di cui all'art. 9 del CCRL e hanno già ottenuto la registrazione SPRAV, le imprese interessate dovranno presentare nuovamente la comunicazione specifica e richiedere una nuova registrazione (**Allegato 3**).

8) COMUNICAZIONI AI LAVORATORI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 8 D.lgs. n. 234/07 ai lavoratori dovrà essere data specifica informativa sui contenuti relativi all'estensione orario di lavoro, sulla discontinuità sui diversi regimi di orario e sul carico e scarico utilizzando l'apposita comunicazione (**Allegato 5 parte B**).

9) NORMA FINALE

Per quanto non modificato dal presente accordo, rimane in vigore quanto contenuto nel CCRL 5 novembre 2018 e s.m.i. Eventuali modifiche alla disciplina del CCNL sull'orario di lavoro troveranno immediata applicazione ai fini della presente intesa.

Elencazione allegati:

Allegato 1: comunicazione per ricorso regime orario plurimensile (art. 8 CCRL 5.11.2018)

Allegato 2: verifica discontinuità, carico/scarico e nuove assunzioni art. 11-ter CCNL

Allegato 3: procedura semplificata satellitari art. 9 CCRL 5.11.2018

Allegato 4: variazioni allegato 2

Allegato 5/A: comunicazione ultimazione registrazione SPRAV- ditta/associazione provinciale

Allegato 5/B: informativa ditta-lavoratore

Allegato 6: comunicazione SPRAV acquisizione integrazioni registrazione

Nota al testo.

La modulistica sarà adeguata ai contenuti del presente accordo

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA VENETO

CASARTIGIANI VENETO

FILIT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI UIL

**ACCORDO INTEGRATIVO SETTORE TRASPORTO MERCI PER LA SPRAV
NOTA A VERBALE CHE AGGIORNA ED INTEGRA L'ACCORDO DEL 25 MARZO 2022**

Addì 30 Giugno 2022, presso la sede di EBAV in Marghera, a seguito delle indicazioni dei legali di EBAV in materia di privacy, si sono incontrate le parti sottoscrittrici per adeguare l'Accordo sulle procedure Sprav del 25 Marzo 2022 per il settore Trasporto Merci, precisando quanto segue.

Punto 1.

APPLICAZIONE NORMATIVA SULL'ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO – AZIENDE NON ARTIGIANE CHE OCCUPANO PIU' DI 15 DIPENDENTI –

In riferimento alle aziende non artigiane che occupano più di 15 dipendenti, fermo restando quanto previsto dall'allegato 2), le parti precisano che i componenti delle OO.SS interni alla commissione Sprav, possano richiedere un supplemento di istruttoria, con riferimento all'art. 19 Legge n° 300/70, prima di procedere all'autorizzazione richiesta dall'azienda.

Punto 2.

DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A seguito della necessità di modificare la modulistica, le parti concordano sulla necessità di ridefinire, aggiornando quanto previsto nell'accordo del 25 marzo 2022 all'art. 5, la data del 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.

Punto 3.

ADEGUAMENTO ALLEGATI

Si annullano tutti gli **allegati (1; 2; 3; 4; 5A; 5B; 6) contenuti** nell'accordo del 25 Marzo 2022.

Gli allegati citati vengono sostituiti con quelli in appendice al presente verbale per l'avvenuto aggiornamento degli stessi alle esigenze dettate dalla normativa sulla privacy vigente.

La modulistica sarà utilizzabile decorsi tre giorni lavorativi dalla stipula del presente accordo e sarà disponibile sul sito di EBAV.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA VENETO

CASARTIGIANI VENETO

FILT CGIL

FIT Cisl

ULTRASPORTI UIL